



COMUNE DI MARANO DI NAPOLI  
Città Metropolitana di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(Nominata con DPR del 18/06/2021 a norma dell'art. 143 dlgs 267/2000)

Con i poteri:

Della Giunta Comunale

Del Consiglio Comunale

Originale

Numero 3 del 30.7.2021

**Oggetto: Tassa su rifiuti (TARI) per l'anno 2021-Definizione delle agevolazioni tariffarie alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid.-19**

L'anno 2021 il giorno trenta del mese di luglio alle ore 13:45 nella sede Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria nelle persone dei sigg.:

		P	A
Gerardina Basilicata	Prefetto/ Presidente	X	
Giuseppe Garramone	Dirigente Generale Polizia Stato/Componente	X	
Valentino Antonetti	Dirigente Ministero Interno/Componente	X	

La Commissione, constatata la legalità della seduta, adotta la Delibera in oggetto indicata.

Partecipa alla seduta il **Segretario Generale dott.ssa Giovanna Imparato**

**Proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri:**

( ) GIUNTA COMUNALE - ( ) CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO:** Tassa sui rifiuti (TARI) PER L'ANNO 2021- Definizione delle agevolazioni Tariffarie alla luce dell'emergenza epidemiologica da Covid.19.

**PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 1°c. e 147 bis T.U. N.267/2000 e ss.mm.ii)**

- si esprime parere **FAVOREVOLE**, e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa  
( ) si esprime parere **NON FAVOREVOLE** per il seguente motivo.....

**A T T E S T A**

Che la stessa ( ) comporta- ( ) non comporta oneri economici a carico del Comune.

Li 30/07/2021



**Il Dirigente**


**PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE ( art.49,1°c.e 147 bis T.U. n. 267/2000 e ss.mm.ii)**

**AREA ECONOMICA FINANZIARIA**

- si esprime parere **FAVOREVOLE** e ne attesta la regolarità e correttezza amm.va  
( ) si esprime parere **NON FAVOREVOLE** per il seguente motivo.....

( ) atto che non necessita di parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

li 30/07/2021



**Il Dirigente Area**

Alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.

**Favorevole**

( ) **Non Favorevole**.....

**Il Segretario Generale**



## COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

### COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

#### DETERMINAZIONE N. 119 DEL 30/07/2021

**OGGETTO:** Parere sulla proposta di deliberazione della Commissione Straordinaria avente ad oggetto : **"TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 – DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

*Il giorno 30 del mese di Luglio dell'anno DUEMILAVENTUNO, alle ore 10.00, in conference call si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 138 del 31 luglio 2018, esecutiva ai sensi di legge, nella seguente composizione:*

nominativo	qualifica	presente	assente
<i>Dott. Alfonso Mordente</i>	presidente	<b>X</b>	
<i>Dott.ssa Michalina Affinito</i>	componente	<b>X</b>	
<i>Dott. Dionigi Fortunato</i>	componente	<b>X</b>	

per discutere e deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.

VISTA la proposta di deliberazione della C.S. in oggetto predisposta dal responsabile del settore Tributi dott. Paolo D'Auria e trasmessa a mezzo pec in data 28/07/2021;  
VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare dei Comuni;  
VISTO l'art. 1 comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abrogato a decorrere dal 1 gennaio 2020 l'Imposta Unica Comunale (IUC) facendo salva la disciplina della tassa sui rifiuti;

VISTO l'art. 1 comma 682 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 il quale per quanto riguarda la TARI fissa i criteri per la determinazione delle tariffe, la classificazione

delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie produttive di rifiuti speciali;

RICHIAMATA la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RICHIAMATO l'art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l'articolo 39 del D.L. 104/2020 - Decreto Agosto – con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "Fondone Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

VERIFICATO l'invio della certificazione ( mod. Certif-Covid 19) di cui all' art.39 comma 2 del D.L. 104/2020;

RICHIAMATO il D.L n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) e in particolare l'art. 6 comma 1 che prevede l'istituzione del fondo, con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività nel periodo dell'emergenza sanitaria Covid 19;

ESAMINATA la delibera in oggetto , recante la regolamentazione, ai sensi dell'art. 660 della L. n. 147/2013, delle agevolazioni TARI anno 2021 per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente, destinando totalmente il fondo di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021, quantificato in **euro 482.948,00**, alla copertura delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché della quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, quantificata in **euro 661.699,00**, che confluirà nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020;

DATO ATTO che :

- non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per la ripartizione delle somme di cui all'art. 6 comma 2 del D.L. n. 73/2021;



- non è stato ancora approvato il Rendiconto del Comune per l'anno 2020 il cui termine per l'approvazione è stato rinviato al 31 luglio 2021;
- non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 2021, il cui termine per l'approvazione è stato rinviato al 31 luglio 2021;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso favorevolmente dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

RICORDATO che

i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, allo stato in corso di approvazione;

occorre rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ed evitare aumenti della TARI a carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie delle agevolazioni proposte;

l'applicazione delle agevolazioni alle utenze non domestiche va in ogni caso subordinata alla ricezione del fondo di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021;

### **d e t e r m i n a**

di esprimere il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

di trasmettere copia della presente alla C.S., al Segretario Comunale, al dirigente del Settore Economico Finanziario, con allegato fascicolo.

### **IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

*DOTT. ALFONSO MORDENTE – PRESIDENTE*

*DOTT.SSA MICHELINA AFFINITO – COMPONENTE*

*DOTT. DIONIGI FORTUNATO – COMPONENTE*



**DiKe - Digital Key**  
(Software per la firma digitale di documenti)

**Esito Verifica Firme**

**30 luglio 2021**

File : C:/Users/prositto/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/DESTFNX5/DETERMINA N 119 TARI Agevolazioni Covid 19 pdf p7m.p7m

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 30/07/2021 10.01.59 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : dionigi fortunato  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2  
Cod. Fiscale : TINIT-FRTDNG69H29I253G  
Stato : IT  
Organizzazione : non presente  
Cod. Ident. : 20167115601051  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 01/02/2019 08.52.00 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 01/02/2022 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 30/07/2021 09.44.35 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 30/07/2021 10.01.59 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : MICHELINA AFFINITO  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2  
Cod. Fiscale : TINIT-FFNMHL67C52B963U  
Stato : IT  
Organizzazione : non presente  
Cod. Ident. : 2016711290844  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 04/04/2019 08.53.50 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 04/04/2022 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 30/07/2021 09.08.21 (UTC Time)

Esito Verifica : Firma CADES OK Data di verifica: 30/07/2021 10.01.59 (UTC Time)  
Algoritmo Digest : SHA-256  
Firmatario : ALFONSO MORDENTE  
Ente Certificatore : InfoCert Firma Qualificata 2  
Cod. Fiscale : TINIT-MRDLNS49C16L461A  
Stato : IT  
Organizzazione : non presente  
Cod. Ident. : 20167112301362  
Certificato Sottoscrizione : SI  
Validità Cert dal: : 29/05/2019 07.46.20 (UTC Time)  
Validità Cert fino al: : 29/05/2022 00.00.00 (UTC Time)  
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa  
Data e Ora Firma : 30/07/2021 09.21.28 (UTC Time)

# COMUNE DI MARANO DI NAPOLI

## Città Metropolitana di Napoli

### PROPOSTA DI DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2021 – DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.**

**Vista la relazione istruttoria del Responsabile del settore tributi di seguito riportata**

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha istituito l'Imposta unica comunale precisando che: “Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”;

**VISTA** la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, Legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”;

**RICORDATO** che la TARI opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui nell'articolo 14 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);

**VISTE** le disposizioni recate dal D.P.R. n.158/1999 le quali stabiliscono che la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti; e da una quota variabile,

rapportata alla quantità media di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimenti e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

**DATO ATTO** che l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19 ha portato ad una grave situazione di disagio economico e sociale per le attività e le famiglie e sulle imprese avviata nel 2020 e che tutt'ora di protrae e la cui durata non è prevedibile;

**CONSIDERATO** che, in ragione delle problematiche evidenziate conseguenti alla grave situazione epidemiologica determinatasi sul territorio nazionale, il legislatore nazionale è più volte intervenuto inserendo nell'ordinamento una normativa emergenziale con singole previsioni di carattere eccezionale;

**VISTI:**

- ✓ Il D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni in L. 5 marzo 2020 n. 13, successivamente abrogato dal Decreto Legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- ✓ il DL 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, che in particolare all'art. 1 ha confermato la possibilità di adozione, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, di misure consistenti nella limitazione o sospensione di attività commerciali di vendita al dettaglio, di attività di somministrazione al pubblico e/o consumo sul posto di bevande e alimenti, di altre attività di impresa o professionali, di fiere e mercati, di cinema, teatri, sale da ballo, discoteche, sale giochi, piscine, palestre, impianti sportivi ecc.;
- ✓ il DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- ✓ il DL 30 luglio 2020, n. 83 convertito con modificazioni dalla Legge 25 settembre 2020, n. 124 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
- ✓ il DL 7 ottobre 2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid-19, nonché per l'attuazione della direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 2020;
- ✓ il DL 2 dicembre 2020, n. 158, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;
- ✓ il DL 18 dicembre 2020, n. 172 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;
- ✓ il DL 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- ✓ il DPCM 3 dicembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del DL 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, e del DL 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020”;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in

- materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 20 dicembre 2020, n. 315;
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 23 dicembre 2020, n. 318;
  - ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 24 dicembre 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 24 dicembre 2020, n. 320;
  - ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 2 gennaio 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 4 gennaio 2021, n. 2;
  - ✓ le ordinanze del Ministro della salute 8 gennaio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per le regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto, pubblicate nella GURI 9 gennaio 2021, n. 6;
  - ✓ l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicata nella GURI 11 gennaio 2021, n. 7;
  - ✓ le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
  - ✓ la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e la successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
  - ✓ il DPCM 14 gennaio 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 301 del 3 dicembre 2020 e del decreto- legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 11 del 15 gennaio 2021", il quale decreto ripropone, con effetto fino al 5 marzo 2021, misure restrittive differenziate per le diverse aree del territorio nazionale in base al periodico accertamento del rispettivo livello di rischio e scenario di gravità del contagio;
  - ✓ la Legge 29 gennaio 2021, n. 6 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19.";
  - ✓ il D.L. 30 gennaio 2021, n. 7 "Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.";



- ✓ il D.L. 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.”;
- ✓ il D.L. 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- ✓ il DPCM del 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
- ✓ il D.L. 22 marzo 2021, n. 41”Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.” (21g00049) (gu n.70 del 22-3-2021);
- ✓ il D.L. 22 aprile 2021, n. 52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.”;
- ✓ il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.”;
- ✓ la Legge 6 maggio 2021, n. 61 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del covid-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena.”
- ✓ la Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.”;
- ✓ il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 “Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.”;

**EVIDENZIATO** che:

- ✓ i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e del 14 gennaio 2021 dividono l'Italia in 4 zone - bianca, gialla, arancione e rossa - secondo i livelli di rischio di diffusione del contagio sui singoli territori regionali;
- ✓ il Decreto Natale ha imposto misure restrittive dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 a tutte le regioni;

**TENUTO CONTO** pertanto, dell’eccezionale contesto di emergenza sanitaria, sociale, produttiva che ormai da mesi investe il nostro paese, per il quale ogni soggetto istituzionale con funzioni di governo del territorio deve assumere decisioni coerenti volti a mitigare gli effetti di crisi del tessuto territoriale e quindi del dovere di adottare, nei limiti delle competenze comunali e compatibilmente con le proprie disponibilità, misure che possano alleviare anche se marginalmente le difficoltà che le attività economiche e le fasce di utenza domestica svantaggiate investite dal prolungato lockdown sanitario patiranno inevitabilmente e considerevolmente;

**CONSIDERATO** che è intenzione dell’Amministrazione comunale adottare misure di tutela (nella forma di agevolazione tariffaria) volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19.



**CONSAPEVOLI** che in ragione delle evidenze attuali, delle norme di carattere nazionale che continuano a raffigurare uno scenario i cui tempi non sono attualmente prevedibili a corto raggio, le misure che l'Amministrazione Comunale può adottare non sono certamente decisive, ma possono contribuire a ridurre il rischio di lacerazioni nel tessuto sociale ed economico della propria comunità;

**RICHIAMATA** la facoltà consentita ai Comuni dall'art. 660 della L. 147/2013 di deliberare "riduzioni atipiche" della tariffa, ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza al servizio tributi, prevedendone la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

**RICHIAMATO** l'art. 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – l'articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto Agosto – con i quali è stato istituito e finanziato il Fondo funzioni fondamentali, cosiddetto "Fondone Covid", destinato alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese registrate dagli enti locali a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020 (GU Serie Generale n. 280 del 10 novembre 2020) il quale, tra l'altro, ha stabilito che una quota di risorse del fondo è specificatamente destinata al ristoro delle agevolazioni Covid della Tari 2020, quantificata in modo specifico dallo stesso Ministero per ogni Comune;

**VISTO** il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1 aprile 2021 (GU Serie Generale n. 97 del 23 aprile 2021) che ha stabilito la quota massima di perdita da agevolazioni TARI;

**RICHIAMATE** le FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato con le quale ha precisato che: "Nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le stesse finalità anche nel 2021";

**RICHIAMATO**, altresì, il comma 823 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021) il quale prevede espressamente che: "Le risorse del fondo di cui al comma 822 del presente articolo e del fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.";

**RICHIAMATO** il D.L. n. 73 del 25/05/2021 (Decreto Sostegni-bis) recante: "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali" ed in particolare l'art. 6, il quale stabilisce espressamente che: "1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27

dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2.

4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

6. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.”;

**CONSIDERATO** che è stato quindi previsto uno stanziamento specifico per la copertura delle agevolazioni TARI legate all'emergenza sanitaria da Covid-19;

**DATO ATTO** che gli stanziamenti di cui sopra permettono di rispettare il vincolo di copertura integrale dei costi imposto dall'art. 1, comma 654, della L. 147/2013, ed evitare aumenti della TARI a carico delle utenze diverse da quelle beneficiarie, difficilmente assorbibili data la generale crisi;

**PRESO ATTO** che ai sensi del punto 9.2 del principio contabile allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e dall'articolo 187 del Tuel il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente;

**PRECISATO** che alla data della presente Deliberazione:

- Non è stato ancora adottato il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali per la ripartizione delle somme di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021;
- Non è stato ancora approvato il Rendiconto del Comune per l'anno 2020;

**VISTI:**

- ✓ il D.L. n. 34 del 19/5/2020 art. 106 comma 3bis, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17/7/2020 con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021;
- ✓ il Decreto Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, G.U. n. 13 del 18/1/2021 con il quale è stata ulteriormente rinviata al 31 marzo 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;

- ✓ il D. L. n. 41 del 22-3-2021 “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19”, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2021, n. 70, che, nell'art. 30, c. 4, ha differito al 30 aprile 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- ✓ il D.L. n. 56 del 30-04-2021 "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (GU Serie Generale n.103 del 30-04-2021), che, nell'art. 3, c. 2 ha differito al 31 maggio 2021 la data di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023;
- ✓ il D.L. n. 73/2021 "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali." (Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2021, n. 123.) che nell'art. 52, c. 2, lettera b), che, ha differito al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, autorizzando fino a tale data l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, per i soli enti che abbiano incassato le anticipazioni di liquidità (FAL) di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti;
- ✓ il comma 683, dell'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), in base al quale “...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;
- ✓ l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- ✓ l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
  - “... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);
  - “... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);
  - “... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”;
- ✓ la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, e in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;

**ATTESO** che le agevolazioni che si intendono applicare avranno efficacia solo per l'anno 2021 e verranno applicate sia sulla quota variabile che su quella fissa della TARI;

**RITENUTO** stabilire che le somme di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021 verranno utilizzate per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche (UND),

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

**RITENUTO** altresì stabilire che la quota TARI riconosciuta nell'anno 2020 che confluirà nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020 verrà utilizzata per riconoscere agevolazioni TARI in favore delle utenze non domestiche (UND) che, a causa della crisi economica, e che la stessa, in attesa dell'approvazione del rendiconto 2020, è stata quantificata in Euro 661.699,00;

**ATTESO** che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente delibera non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

**RICHIAMATI:**

- l' art. 1 c. 652 L. n. 147/2013, il quale sancisce quale principio fondamentale della TARI quello di "chi inquina paga";
- il DPR 27 aprile 1999, n. 158 recante "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

**RITENUTO**, in considerazione delle chiusure/sospensioni /restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare le seguenti agevolazioni a favore delle utenze non domestiche in regola con i pagamenti, alla data di scadenza di presentazione della domanda di agevolazione, se dovuti, per gli anni, 2018, e 2019 e 2020 e con l'attestazione di regolarità antimafia e di regolarità amministrativa (SUAP); l'agevolazione verrà riconosciuta su presentazione di apposita istanza da presentare a pena di decadenza entro il 15/09/2021; l'agevolazione sarà attribuita nella misura percentuale, calcolata tra la somma degli importi dovuti, sia per quota fissa che per la quota variabile della TARI 2021, dalle utenze non domestiche con i requisiti in regola, e gli importi attribuiti per tale agevolazioni, pari a euro 482.948,00 + 661.699,00 ed in ogni caso non potrà superare il totale del dovuto da ciascuna utenza per tari 2021; potranno accedere all'agevolazioni le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie :

- Cat. 1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida...);
- Cat. 2 Cinematografi, teatri;
- Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- Cat. 5 Stabilimenti balneari;
- Cat. 7 Alberghi con ristorazione;
- Cat. 8 Alberghi senza ristorazione;
- C.at. 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta (escluse ferramenta);
- Cat. 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti;
- Cat. 16 Banchi di mercato durevoli;
- Cat. 17 Barbieri, estetiste, parrucchieri;
- Cat. 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
- Cat. 23 Birrerie, hamburgerie, mense;
- Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria;
- Cat. 29 Banchi di mercato generi alimentari;
- Cat. 30 Discoteche, night club.
- Cat. 6 Autosaloni, esposizioni;



- Cat. 11 Agenzie, uffici;
- Cat. 12 Banche, istituti di credito, studi professionali (ferramenta) (esclusi istituti di credito e Banche);
- Cat. 13 Ferramenta
- Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico);
- Cat. 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
- Ex Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione;
- Cat. 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici;
- Cat. 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescheria, pizza al taglio (escluse ortofrutta e pescherie);

**RITENUTO**, altresì, opportuno escludere dalle agevolazioni di cui sopra le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico.

Nel dettaglio:

- Cat. 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
- Cat. 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
- Cat. 10 Ospedali;
- Cat. 14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai;
- Cat. 25 Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati);
- Cat. 26 Plurilicenze alimentari miste;
- Cat. 27 Ortofrutta, pescherie;
- Cat. 28 Ipermercati di generi misti

**PRECISATO** altresì che, nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi ex art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di cui al punto a) e b) potranno essere rideterminate in diminuzione o in aumento, fermo restando il rapporto;

**STABILITO** che le agevolazioni di cui alla presente verranno applicate per l'intero anno 2021 e conteggiate in sede di saldo;

**RILEVATO** che il principio posto alla base delle agevolazioni per le Utenze non domestiche di cui alla presente non è quello di attribuire ai destinatari un beneficio economico in sé (al fine di favorirne l'attività economica), ma è quello di applicare una tariffa ridotta corrispondente alla minore produzione di rifiuti dovuta al periodo di inoperatività o di parziale operatività delle attività produttive a causa dell'emergenza da Covid-19;

**RILEVATO** che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

**DATO ATTO** che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale,

per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

- ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 06/12/2011 n. 201, conv. con mod. in Legge 214/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

**ACQUISITI** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

**ACQUISITO** altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

**VISTO** il D.lgs n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

Il responsabile del settore tributi

Dott. Paolo D'Auria



## **PROPONE**

### **ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA**

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** e regolamentare con il presente atto, ai sensi dell'art. 660 della L. n. 147/2013, agevolazioni TARI anno 2021 per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente;
3. **DI DESTINARE** totalmente il fondo di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021, quantificato in euro 482.948,00, alla copertura delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché della quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, quantificata in euro 661.699,00, che confluirà nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020;
  - a. **DI STABILIRE** che, in considerazione delle chiusure/sospensioni /restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare le seguenti agevolazioni a favore delle utenze non domestiche in regola con i pagamenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di agevolazione, se dovuti, per gli anni, 2018, e 2019 e 2020 e con l'attestazione di regolarità antimafia e di regolarità amministrativa (SUAP); l'agevolazione verrà riconosciuta su presentazione di apposita istanza da presentare a



pena di decadenza entro il 15/09/2021; l'agevolazione sarà attribuita nella misura percentuale, calcolata tra la somma degli importi dovuti, sia per quota fissa che per la quota variabile della TARI 2021, dalle utenze non domestiche con i requisiti in regola, e gli importi attribuiti per tale agevolazioni, pari a euro 482.948,00 + 661.699,00 ed in ogni caso non potrà superare il totale del dovuto da ciascuna utenza per tari 2021; potranno accedere all'agevolazioni le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie: :

- Cat. 1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida...);
  - Cat. 2 Cinematografi, teatri;
  - Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
  - Cat. 5 Stabilimenti balneari;
  - Cat. 7 Alberghi con ristorazione;
  - Cat. 8 Alberghi senza ristorazione;
  - Cat. 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta (escluse ferramenta);
  - Cat. 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti;
  - Cat. 16 Banchi di mercato durevoli;
  - Cat. 17 Barbieri, estetiste, parrucchieri;
  - Cat. 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
  - Cat. 23 Birrerie, hamburgerie, mense;
  - Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria;
  - Cat. 29 Banchi di mercato generi alimentari;
  - Cat. 30 Discoteche, night club.
  - Cat. 6 Autosaloni, esposizioni;
  - Cat. 11 Agenzie, uffici;
  - Cat. 12 Banche, istituti di credito, studi professionali (esclusi istituti di credito e Banche);
  - Cat. 13 Ferramenta
  - Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico);
  - Cat. 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
  - Ex Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione;
  - Cat. 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici;
  - Cat. 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescheria, pizza al taglio (escluse ortofrutta e pescherie);
4. **DI PRECISARE** che dalle agevolazioni di cui sopra, sono escluse, le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico. Nel dettaglio:
- Cat. 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
  - Cat. 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
  - Cat. 10 Ospedali;
  - Cat. 14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai;

- Cat. 25 Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati);
- Cat. 26 Plurilicenze alimentari miste;
- Cat. 27 Ortofrutta, pescherie;
- Cat. 28 Ipermercati di generi misti;

5. **DI PRECISARE** altresì che:

- nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di cui al punto a) e b) potranno essere
- **DI STABILIRE** che:
- le agevolazioni di cui alla presente verranno applicate esclusivamente per l'anno 2021;

6. **DI SUBORDINARE** l'applicazione delle agevolazioni concesse:

- Alle utenze non domestiche, alla ricezione del fondo di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021;

7. **DI DARE ATTO** che copia della presente sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

**Il dirigente ad interim dell'Area Economico Finanziaria**  
**Dott.ssa Giovanna Imparato**



## LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

**Vista** la proposta di deliberazione con parere favorevole dello stesso Dirigente **DEFINIZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TARIFFARIE ALLA LUCE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19** di cui all'oggetto;

**Rilevato** che occorre procedere in ragione dell'art. 52 D. Lgs. n. 446/1997 all'approvazione di cui all'oggetto;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi degli artt. 49 - 1° comma - e 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000 es. m. e i e dell'art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni;

**Visto** il regolamento di contabilità;

**Visto** il T.U.E.L. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
- di approvare la narrativa che precede e, per l'effetto:
  1. **DI APPROVARE** e regolamentare con il presente atto, ai sensi dell'art. 660 della L. n. 147/2013, agevolazioni TARI anno 2021 per le Utenze non domestiche che, per effetto dei provvedimenti governativi o locali, hanno dovuto chiudere la propria attività totalmente o parzialmente;
  2. **DI DESTINARE** totalmente il fondo di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021, quantificato in euro 482.948,00, alla copertura delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche (UND), interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nonché della quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, quantificata in euro 661.699,00, che confluirà nella quota vincolata di avanzo di amministrazione 2020;
    - b. **DI STABILIRE** che, in considerazione delle chiusure/sospensioni /restrizioni/ridimensionamento per calo della domanda durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, di voler applicare le seguenti agevolazioni a favore delle utenze non domestiche in regola con i pagamenti alla data di scadenza di presentazione della domanda di agevolazione, se dovuti, per gli anni, 2018, e 2019 e 2020 e con l'attestazione di regolarità antimafia e di regolarità amministrativa (SUAP); l'agevolazione verrà riconosciuta su presentazione di apposita istanza da presentare a pena di decadenza entro il 15/09/2021; l'agevolazione sarà attribuita nella misura percentuale, calcolata tra la somma degli importi dovuti, sia per quota fissa che per la quota variabile della TARI 2021, dalle utenze non domestiche con i requisiti in regola, e gli importi attribuiti per tale agevolazioni , pari a euro 482.948,00 + 661.699,00 ed in

ogni caso non potrà superare il totale del dovuto da ciascuna utenza per tari 2021; potranno accedere all'agevolazioni le utenze non domestiche rientranti nelle seguenti categorie: :

- Cat. 1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida...);
  - Cat. 2 Cinematografi, teatri;
  - Cat. 4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
  - Cat. 5 Stabilimenti balneari;
  - Cat. 7 Alberghi con ristorazione;
  - Cat. 8 Alberghi senza ristorazione;
  - Cat. 13 Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta (escluse ferramenta);
  - Cat. 15 Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti , tende e tessuti;
  - Cat. 16 Banchi di mercato durevoli;
  - Cat. 17 Barbieri, estetiste, parrucchieri;
  - Cat. 22 Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie;
  - Cat. 23 Birrerie, hamburgerie, mense;
  - Cat. 24 Bar, caffè, pasticceria;
  - Cat. 29 Banchi di mercato generi alimentari;
  - Cat. 30 Discoteche, night club.
  - Cat. 6 Autosaloni, esposizioni;
  - Cat. 11 Agenzie, uffici;
  - Cat. 12 Banche, istituti di credito, studi professionali (esclusi istituti di credito e Banche);
  - Cat. 13 Ferramenta
  - Cat. 18 Attività artigianali tipo botteghe (eletttricista, fabbro, falegname, idraulico);
  - Cat. 19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto;
  - Ex Cat. 20 Attività industriali con capannoni di produzione;
  - Cat. 21 Attività artigianali di produzione di beni specifici;
  - Cat. 27 Fiori e piante, ortofrutta, pescheria, pizza al taglio (escluse ortofrutta e pescherie);
3. **DI PRECISARE** che dalle agevolazioni di cui sopra, sono escluse, le tipologie di utenze non domestiche che non hanno avuto restrizioni e che hanno continuato a garantire beni e servizi essenziali anche in periodo pandemico. Nel dettaglio:
- Cat. 3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta;
  - Cat. 9 Carceri, case di cura e di riposo, caserme;
  - Cat. 10 Ospedali;
  - Cat. 14 Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccaia;
  - Cat. 25 Generali alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati);
  - Cat. 26 Plurilicenze alimentari miste;
  - Cat. 27 Ortofrutta, pescherie;
  - Cat. 28 Ipermercati di generi misti;


4. **DI PRECISARE** altresì che:
- nel caso in cui le agevolazioni da riconoscere siano inferiori o superiori rispetto al budget complessivo da assegnarsi ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 73/2021 per le agevolazioni stesse, le agevolazioni di cui al punto a) e b) potranno essere
  - **DI STABILIRE** che:
  - le agevolazioni di cui alla presente verranno applicate esclusivamente per l'anno 2021;
5. **DI SUBORDINARE** l'applicazione delle agevolazioni concesse:
- Alle utenze non domestiche, alla ricezione del fondo di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 73/2021;
6. **DI DARE ATTO** che copia della presente sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

### DELIBERA

di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Il Segretario Generale**

dott.ssa Giovanna Imperato



**La Commissione Straordinaria**

dott.ssa Gerardina Basilicata

dott. Giuseppe Garramone

dott. Valentino Antonetti







# Comune di Marano di Napoli

Provincia di Napoli

Al Responsabile Settore Tributi  
Dr. Paolo D'Auria

Oggetto: **Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali ex artt. 106 comma 1 DL 34/2020 e 39 DL 104/2020**

Al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19, è stato istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per il medesimo anno, di cui 3 miliardi di euro in favore dei comuni e 0,5 miliardi di euro in favore di province e città metropolitane.

Lo stanziamento del fondo di cui al DL 34/2020, in seguito incrementato dal DL 104/2020, è stato ripartito con successivi decreti del Ministero dell'Interno per un totale in favore del comune di Marano pari a euro 2.160.862,06.

Con decreto n. 59033 del 1 aprile 2021 del Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno è previsto che gli enti locali beneficiari delle risorse di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 39 e di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, sono tenuti a inviare, utilizzando l'applicativo web <http://pareggiobilancio.mef.gov.it>, entro il termine perentorio del 31 maggio 2021, al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza.

La trasmissione della certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020 (modello CERTIF-COVID-19) è avvenuta in data 25/05/2021 prot. Mef n. 147808 del 27/05/2021 con le seguenti risultanze: Saldo complessivo - € 1.987.913,00.

Si segnala che l'avanzo applicato al Bilancio di Previsione 2021 ex artt. 106 comma 1 DL 34/2020 e 39 DL 104/2020 è pari a euro 871.352,27 di cui € 661.699,66 a fronte di € 1.074.274,00 trasferiti a titolo di "Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani".

Saluti.

Il Responsabile Settore Bilancio

Dr. Renato Spedaliere



SI ATTESTA

Che il presente atto sarà pubblicato a cura del Responsabile delle Pubblicazioni  
all'Albo Pretorio "ON LINE" in data 30.7.2021



**Il Segretario Generale**  
**dott.ssa Giovanna Imperato**

Per copia conforme all'originale.....

Il Presente atto viene assegnato all'ufficio .....

---